



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

**DIPARTIMENTO BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il R.D. 3 giugno 1940, n.1357;

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n.637;

VISTO il Testo Unico approvato con D.P.Reg. 28.2.1979, n.70;

VISTA la L.r. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.r. 7 novembre 1980, n.116;

VISTA la L.r. 10 agosto 1985, n.37;

VISTA la L.r. 31 maggio 1994, n.17;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il Decreto Interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la nota n° 931 del 20.01.2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B. Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del T.U. 490/99 ed ex artt. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;

VISTA la L. 24 novembre 2003, n. 326;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTO l'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006;

VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO il Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157, recante "disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio" pubblicato nella G.U.R.I. n. 97 del 27.04.2006 – supplemento ordinario n. 102;

VISTO il D.A. n. 1432 del 09.07.1988, pubblicato nella G.U.R.S. n. 43 dell'01.10.1988 ed il relativo verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, affisso all'albo pretorio del Comune di Ragusa il 07.09.1987 (data decorrenza del vincolo), con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, il centro urbano di Ragusa ed aree contigue (Ampliamento);



REGIONE SICILIANA

VISTO il D.A. n. 1767 del 10.08.2010, con il quale l'Assessore Regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha disposto l'adozione della proposta del Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.r. n. 19 del 16.12.2008, pubblicata nella G.U.R.S. del 24.12.2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTA la L.R. n. 9 del 07/05/2015, pubblicata nella G.U.R.S. n. 20 del 15/05/2015;

VISTO il D.D.G. n. 643 del 09/03/2015, con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - delega i Dirigenti responsabili delle Strutture Intermedie Centrali del Dipartimento medesimo alla firma degli atti di rispettiva competenza;

VISTO il provvedimento prot. n. 898/U.O. 07 del 26/03/2015, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa ha dichiarato che la ditta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ha eseguito nell'anno 1997, nel Comune di Ragusa, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, opere abusive consistenti:

- nella realizzazione di un soppalco in legno e ampliamento locali. In particolare: mq. 8 residenziale al secondo piano e mq. 34 non residenziale al primo e secondo piano.

VISTO il provvedimento prot. n. 898/U.O. 07 del 26/03/2015, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa è del parere che le opere di che trattasi non arrecano danno alle valenze paesaggistiche dell'area protetta in quanto conformi ai criteri di tutela adottati per la zona, giusta parere della Soprintendenza di Ragusa prot. n. 898/U.O. 07 del 26/03/2015;

CONSIDERATO che le opere sono abusive, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del D. Lgs. n. 157/2006, perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa;

VISTO il provvedimento prot. n. 898/U.O. 07 del 26/03/2015, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa ha dichiarato che il Comune di Ragusa – Settore IV – Assetto ed Uso del territorio Centro Storico ha comunicato che *l'opera risulta compatibile con tutte le prescrizioni in materia di attività urbanistico-edilizia*, giusta nota del Comune di Ragusa prot. n. 15454/IV del 26/02/2015

VISTO il provvedimento prot. n. 898/U.O. 07 del 26/03/2015, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa ha espresso parere favorevole per la realizzazione delle sopra citate opere abusive, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006;

VISTA la perizia allegata al provvedimento prot. n. 898/U.O. 07 del 26/03/2015, relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa ha valutato il danno causato al paesaggio dalle medesime opere in **Euro zero**;

VISTA la perizia allegata al provvedimento prot. n. 898/U.O. 07 del 26/03/2015, relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, con la quale la Soprintendenza di Ragusa ha determinato ai sensi dell'art.3, II comma, del D.I. 26.09.1997, in **Euro 516,46 (Euro 258,23 * 2)** il profitto conseguito mediante la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia n. "7" della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce detto valore in misura fissa, trattandosi di opere eseguite in area di interesse paesaggistico;

**REGIONE SICILIANA**

RITENUTO, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché, l'ordine di demolizione in quanto l'opera abusivamente costruita non arreca grave pregiudizio all'ambiente vincolato;

DECRETA

Art.1) La ditta xxxxxxxxxxxxxxxx (C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxx), domiciliata a xxxxxxxxxxxxxxxx, è tenuta a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, la somma di **Euro 516,46**, da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, quale indennità per il profitto conseguito mediante la realizzazione delle opere abusive, trattandosi di opere eseguite in area di interesse paesaggistico;

La somma di cui al presente articolo dovrà essere versata, entro il termine perentorio di **tre mesi** dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

– versamento diretto presso l' Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
versamento diretto tramite **conto corrente postale n° 10694974** intestato a “UniCredit di Ragusa – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;
bonifico bancario, utilizzando il codice **IBAN IT30D076011700000010694974**, indicando quale beneficiario “Ufficio di Cassa della Regione Siciliana – Unicredit spa Ragusa – Cassiere RG” .

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “**Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. N° 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni**”.

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Servizio Tutela – Unità Operativa 29, Via Delle Croci n. 8 – 90139 - Palermo:

- originale o **copia autenticata** della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit spa;
- originale o **copia autenticata** della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;
- ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Avverso la cartella esattoriale, emessa ai sensi del presente decreto, in caso di omesso versamento delle somme dovute e degli oneri aggiuntivi, è possibile proporre ricorso soltanto per motivazioni proprie della cartella e non per eventuali vizi del presente decreto ai quali si è prestata acquiescenza o che sono stati oggetto di autonoma impugnativa;

Art. 2) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, è consentito il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria, “per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00” secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web di questo Assessorato al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/beniculturali;



REGIONE SICILIANA

Art. 3) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza;

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo, 3 settembre 2015

Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Daniela Mazzarella)
f.to